

# ecologia viterbo s.r.l.

progettazione - realizzazione - gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti

## **MODELLO ORGANIZZATIVO DI**

## **GESTIONE E CONTROLLO**

## **PARTE GENERALE**



## SOMMARIO

### **Definizioni**

#### **1. - Il regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica**

- 1.1. - Il D. Lgs. n. 231/2001
- 1.2. - I soggetti destinatari della disciplina di cui al Decreto
- 1.3. - I criteri di imputazione
- 1.4. - L'efficace attuazione del modello quale possibile esimente dalla responsabilità
- 1.5. - Le Linee Guida di Confindustria e FISE Assoambiente
- 1.6. - I reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi
- 1.7. - Reati commessi all'estero
- 1.8. - Le vicende modificative dell'ente
- 1.9. - Le sanzioni a carico dell'ente

#### **2. - L'adozione del modello da parte di ECOLOGIA VITERBO S.r.l.**

- 2.1. - Gli obiettivi perseguiti da ECOLOGIA VITERBO S.r.l. con l'adozione del modello
- 2.2. - Esternalizzazione di attività
- 2.3. - Le fasi di realizzazione del modello
- 2.4. - La struttura del Modello e i Destinatari dello stesso. La Parte Generale, l'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti e le Parti Speciali
- 2.5. - Formazione e informazione dei Destinatari
- 2.6. - Verifica, aggiornamento e adeguamento del Modello

#### **3. - L'Organismo di vigilanza**

- 3.1. - Nomina e cessazione dall'ufficio dei membri dell'OdV. Cause di ineleggibilità e decadenza
- 3.2. - Funzioni e poteri dell'OdV
- 3.3. - Obblighi di informazione verso l'OdV
- 3.4. - Reportistica da parte dell'OdV
- 3.5. - Modalità di archiviazione delle informazioni ricevute e documenti raccolti

#### **4. - Il Sistema Disciplinare**

- 4.1. - Premesse
- 4.2. - Destinatari del Sistema Disciplinare
- 4.3. - Funzioni del Sistema Disciplinare

4.4. - Illeciti disciplinari e criteri sanzionatori

4.5. - Ambito di applicazione

4.6. - Sanzioni nei confronti dei dipendenti

4.7. - Adozione dei provvedimenti disciplinari

4.8. - Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

4.9. – Adozione dei provvedimenti disciplinari

4.10. - Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni

## Definizioni

**Aree a rischio:** le aree di attività dell'ente rispetto alle quali sussiste il rischio di commissione di reati-presupposto previsti dal Decreto.

**Autore materiale:** il soggetto - persona fisica - che pone in essere la condotta vietata costitutiva di reato.

**Codice Etico:** il codice etico della Società e i relativi aggiornamenti. Norme comportamentali adottate dalla Società unitamente al presente documento, contenenti un insieme di principi di deontologia, diritti, doveri e responsabilità che caratterizzano l'esistenza e a cui si ispira, in generale, l'attività della Società.

**Complesso Impiantistico:** il complesso impiantistico della società ECOLOGIA VITERBO S.r.l., ubicato a Viterbo – Loc. Casale Bussi, costituito da un impianto di trattamento rifiuti e da una discarica in fase di post gestione.

**CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società ai propri dipendenti.

**Decreto:** D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* (in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001), successive modifiche ed integrazioni.

**Destinatari:** i soggetti cui è rivolto il Modello organizzativo e il Codice Etico.

**Dipendenti:** soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

**Discarica operativa:** la discarica operativa della Società per rifiuti non pericolosi ubicata a Viterbo – Loc. Le Fornaci

**Ente:** soggetto cui risulta applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, ovvero gli enti forniti di personalità giuridica e le società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, fatta eccezione per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 commi 2 e 3 D. Lgs. 231/2001).

**Modello:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto e disciplinato dagli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001.

**Organismo di Vigilanza o OdV:** Organismo istituito dall'ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

**Partner:** le controparti contrattuali con cui la Società addiviene ad una qualunque forma di collaborazione negozialmente regolata.

**Processo Sensibile:** l'insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale della Società in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto.

**Protocollo o Presidio:** procedure e sistemi di controllo destinati alla prevenzione dei reati ed al controllo delle aree di rischio.

**Reati presupposto:** le fattispecie di reato cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

**Società:** ECOLOGIA VITERBO S.r.l. con sede legale in Roma, Via Atto Tigri, n. 11, P. Iva 01469401002.

**Soggetto in posizione apicale:** persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché la persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto).

**Soggetto sottoposto o in posizione subordinata:** la persona direttamente sottoposta ai poteri di direzione e vigilanza dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

## **1. - Il regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica**

### **1.1. - Il D. Lgs. n. 231/2001**

Con l'emanazione del D. Lgs. 231/2001, il Legislatore, conformandosi alla normativa comunitaria, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti che, seppur definita "amministrativa", deriva dalla responsabilità penale conseguente all'accertamento di taluni reati a carico delle persone fisiche, destinatarie dirette dei precetti e delle sanzioni penali, posti in essere a vantaggio e/o nell'interesse dell'ente.

Viceversa, la responsabilità dell'ente è esclusa, se il reato è commesso ad esclusivo vantaggio proprio o di terzi.

I reati presupposto della responsabilità dell'ente sono posti in essere da:

- persone fisiche poste in posizione apicale;
- persone fisiche sottoposte all'altrui direzione e controllo.

### **1.2. - I soggetti destinatari della disciplina di cui al Decreto**

L'art. 1 del Decreto delimita l'ambito di applicazione delle prescrizioni in esso contenute, prescrivendone l'applicazione agli enti forniti di personalità giuridica e alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Viceversa, il Decreto non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

### **1.3. - I criteri di imputazione**

Ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente è necessario il concorso di tre requisiti: due di carattere oggettivo (interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato; rapporto qualificato tra ente e persona fisica autore materiale del reato) ed uno di carattere soggettivo (mancata adozione ed attuazione di un idoneo modello di organizzazione e di gestione del rischio di commissione di reati).

### **1.4. - L'efficace attuazione del modello quale possibile esimente dalla responsabilità**

Qualora il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto), l'ente non risponde se prova che:

i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la realizzazione dei reati presupposto della specie di quello realmente verificatosi;

ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curarne il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

iii) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo di cui alla lettera ii).

Nell'ipotesi di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Anche in questo caso, è esclusa la responsabilità dell'ente se prima della commissione del reato, è stato predisposto ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## 1.5. - Le Linee Guida di Confindustria e FISE Assoambiente

Al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'art. 6, terzo comma, del Decreto prevede che le associazioni di categoria possono esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento.

In tale contesto, un gruppo di esperti di Confindustria ha elaborato le "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*", tenendo conto della varietà delle imprese associate in termini dimensionali e della specificità proprie dei vari settori industriali. Le linee guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali risale al marzo 2014.

Dette linee guida costituiscono, quindi, uno strumento di supporto metodologico e prendono in considerazione:

**a) l'identificazione dei rischi:** attraverso una mappatura delle "*aree di rischio*", cioè l'analisi dei settori e processi aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli illeciti previsti dal Decreto.

**b) la progettazione del sistema di controllo:** predisposizione di un sistema di controllo preventivo, realizzato attraverso la costruzione di un Modello organizzativo che preveda l'adozione di appositi protocolli e che permette di ridurre ad un livello accettabile i rischi evidenziati.

Confindustria ha indicato tra gli strumenti necessari alla gestione del rischio l'adozione di un Codice Etico e di un sistema sanzionatorio interno, che funga da deterrente e che preveda l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto delle misure previste dal Modello,<sup>1</sup> e tra gli strumenti necessari ad implementare un adeguato controllo, l'individuazione dei criteri per la scelta di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno all'impresa, che dovrà controllare l'efficacia, l'adeguatezza, l'applicazione e il rispetto del Modello, quindi vigilare sul suo effettivo funzionamento. Nel Modello vengono precisati i principali compiti dell'OdV al fine di garantire l'effettivo e continuo funzionamento del Modello stesso.

ECOLOGIA VITERBO S.r.l. riconosce il valore di riferimento delle citate Linee Guida e, pertanto, ha provveduto ad elaborare e ad adottare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo anche sulla base dei criteri e dei principi in esse affermati.

In specie, per la Parte Speciale relativa ai reati ambientali si è tenuto, altresì, conto delle indicazioni specifiche fornite dalle Linee guida di Assoambiente approvate dal Ministero della Giustizia nel dicembre del 2015, che costituiscono un approfondimento delle linee guida Confindustria nello specifico settore delle imprese che operano in campo ambientale.

Eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee Guida sopra indicate non inficerebbero di per sé la validità del Modello, in quanto quest'ultimo è corrispondente alla specifica realtà della Società e ben può, quindi, discostarsi dalle predette linee guida quando ed ove occorra, per specifiche esigenze di tutela e prevenzione.

## **1.6. - I reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi**

Preso atto che la responsabilità dell'ente sussiste solo nel caso di commissione dei c.d. reati presupposto (indicati negli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001), ECOLOGIA VITERBO S.r.l. ritiene che la loro conoscenza da parte di coloro i quali ricoprono posizioni di vertice all'interno della Società, dei dipendenti, dei collaboratori interni o esterni alla stessa, nonché dei fornitori, clienti e consulenti, rappresenti un primo e principale presidio atto a prevenire il rischio di loro commissione.

Si elencano di seguito le fattispecie di reato presupposto della responsabilità dell'ente previste dal D. Lgs. 231/2001, indicate per gruppi omogenei:

---

1 Tale sanzione disciplinare viene irrogata per la violazione della regola aziendale interna e non per la commissione del reato che eventualmente ne consegue.



1) Fattispecie criminose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto (**reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**):

- art. 316-*bis* c.p. – Malversazione a danno dello Stato.
- art. 316-*ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
- art. 317 c.p. – Concussione.
- art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.
- art. 319-*ter* c.p. – Corruzione in atti giudiziari.
- art. 319 – *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche aggravato ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p.
- art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.
- art. 321 c.p. – Pene per il corruttore.
- art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.
- art. 322-*bis* c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione dei membri della Corte penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- art. 640 co. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico.
- art. 640-*bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- art. 640-*ter* c.p. – Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

2) Fattispecie criminose previste dall'art. 24-*bis* del Decreto, introdotto dall'art. 7 L. 18 marzo 2008 n. 48 (**delitti informatici e trattamento illecito dei dati**):

- art. 491-*bis* c.p. – Falsità in documento informatico.
- art. 615-*ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
- art. 615-*quater* c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
- art. 615-*quinquies* c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
- art. 617-*quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
- art. 617-*quinquies* c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

- art. 635-*bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
- art. 635-*ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque pubblica utilità.
- art. 635-*quater* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
- art. 635-*quinqües* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- art. 640-*quinqües* c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

3) Fattispecie criminose previste dall'art. 24-*ter* del Decreto, introdotto dall'art. 2 co. 29 L. 15 luglio 2009, n. 94 (**delitti di criminalità organizzata**):

- art. 416 c.p. – Delitti di associazione per delinquere.
- art. 416-*bis* c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere.
- art. 416-*ter* c.p. – Scambio elettorale politico – mafioso.
- art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione.
- art. 74 DPR n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
- art. 407 co. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 co. 3 L. 110/1975.

4) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis*, introdotto dall'art. 6 D.L. n. 350/2001 convertito con modificazione nella L. 23 novembre 2001, n. 409 (**reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**):

- art. 453 c.p. – Falsificazione in monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
- art. 454 c.p. – Alterazione di monete.
- art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
- art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede.
- art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

- art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo.

- art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

- art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

- art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

- art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

5) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis*1 del Decreto, introdotto dall'art. 15 co. 7 lett. *b*) della L. 23 luglio 2009, n. 99 (**delitti contro l'industria ed il commercio**):

- art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio.

- art. 513-*bis* c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

- art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali.

- art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio.

- art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

- art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

- art. 517-*ter* c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

- art. 517-*quater* c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-*ter* del Decreto, introdotto dall'art. 3 co. 2 D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (**reati societari**):

- art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali.

- Art. 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità.

- art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate.

- art. 173-*bis* D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) – Falso in prospetto.

- art. 2625 c.c. – Impedito controllo.

- Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti.

- art. 2627 c.c. – Illegale ripartizioni degli utili e delle riserve..

- art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

- art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.

- art. 2629-*bis* c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
- art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea.
- art. 2637 c.c. – Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.
- Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati.

7) Fattispecie criminose previste dall'art. 25 *quater* del Decreto, introdotto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n.7 (**delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**):

- art. 270 c.p. – Associazioni sovversive.
- art. 270-*bis* c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
- art. 270-*ter* c.p. – Assistenza agli associati.
- art. 270-*quater* c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
- art. 270 *quater*.1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo.
- art. 270-*quinquies* c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.
- art. 270-*sexies* c.p. – Condotte con finalità di terrorismo.
- art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione.
- art.280-*bis* c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali od esplosivi.
- art. 289-*bis* c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
- art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato.
- artt. 304 e 305 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione.
- artt. 306 e 307 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.
- Reati di terrorismo previsti dalla legislazione speciale (tutti quei reati sanzionati da quelle leggi speciali, emanate negli anni '70 e '80, volte a combattere il terrorismo).
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale

commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

a. un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

b. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

8) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater*1 del Decreto, introdotto dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2006, n. 7 (**delitti concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**):

- art. 583-*bis* c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

9) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinquies* del Decreto, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 (**delitti contro la personalità individuale**):

- art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù.
- art. 600-*bis* c.p. – Prostituzione minorile.
- art. 600-*ter* c.p. – Pornografia minorile.
- art. 600-*quater* c.p. – Detenzione di materiale pornografico.
- Art. 600-*quater*.1 c.p. – Pornografia virtuale.
- art. 600-*quinquies* c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
- art. 601 c.p. – Tratta di persone.
- art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi.
- Art. 609 *undecies* – adescamento di minorenni.

10) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-*sexies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 co. 3 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (**delitti di abuso di mercato**, disciplinati dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o Testo Unico della Finanza):

- art. 184 TUF – Abuso di informazioni privilegiate.
- art. 185 TUF – Manipolazione di mercato.

11) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-*septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 co. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, e così sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**):

- art. 589 c.p. – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- art. 590 co. 3 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

12) Fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, introdotto dall'art. 63 co. 3 del D. Lgs. n. 231/2007, (**reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**):

- art. 648 c.p. – Ricettazione.
- art. 648-*bis* c.p. – Riciclaggio.
- art. 648-*ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- art. 648-*ter*1 c.p. – Autoriciclaggio.

13) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-*novies* del Decreto, introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 (**delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, disciplinati dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, o Legge sul diritto d'Autore):

- art. 171 co. 1 lett. a)*bis* e co. 3 – Messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta.
- art. 171-*bis* – Abusiva duplicazione, distribuzione ed altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati dal marchio SIAE.
- art. 171-*ter* – Abusiva duplicazione, riproduzione ed altre attività.
- art. 171-*septies* – Contrassegno SIAE – Omessa comunicazione.
- art. 171-*octies* – Decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

14) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-*decies* del Decreto, introdotto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116 (**reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**):

- art. 377-*bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

15) Fattispecie previste dall'art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dall'art. 2 D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla Legge n. 68/2015 (**reati ambientali**, disciplinati dal Codice Penale, dalla Legge n. 549/1993, dalla Legge n. 150/1992, dal D. Lgs. n. 202/2007 e dal D. Lgs. n. 152/2006 o Codice dell'Ambiente):

- art. 452-bis c.p. - Inquinamento Ambientale
- art. 452-quater c.p. - Disastro Ambientale
- art. 452-*sexies* c.p. - Traffico e Abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452-*octies* c.p. - Delitti associativi aggravati. Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale
- art. 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
- art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
- art. 137, commi 3, 5 primo periodo, e 13 D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico delle acque
- art. 137 commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico delle acque
- art. 256, comma 1, lett. a e comma 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006 - Gestione dei rifiuti
- art. 256, commi 1, lett. b, 3, primo periodo, e 5 D. Lgs. n. 152/2006 - Gestione dei rifiuti
- art. 256, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006 - Gestione dei rifiuti
- art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 - Bonifica dei siti contaminati
- art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006 - Bonifica dei siti contaminati
- art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006 - Tenuta di registri e formulari
- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti
- art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI
- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Emissioni in atmosfera
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 1, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6, comma 4 - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche

- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 1, comma 2 - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 3-bis, comma 1 - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
- Legge 28 dicembre 1993, n. 549 art. 3 - comma 6 - Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- art. 9, comma 1, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento colposo provocato dalle navi
- artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento doloso provocato dalle navi
- art. 8, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento doloso provocato dalle navi

16) Fattispecie previste dall'art. 25 duodecies del Decreto (**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare**).

- art. 22, comma 12 bis D. Lgs. 286/1998.

**17) Fattispecie di crimine organizzato transnazionale.** Con L. 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale (ai sensi dell'art. 3 della L. 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: - sia commesso in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; - ovvero, infine, sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato):

- art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
- art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.



- art. 377-bis c.p. - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- art. 378 c.p. - favoreggiamento personale.
- art. 416 c.p. - associazione per delinquere
- art. 416-bis c.p. - associazione di tipo mafioso.

## 1.7. - Reati commessi all'estero

Ai sensi dell' art. 4 del D. Lgs. 231/2001, nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il secondo comma della medesima disposizione precisa, inoltre, che nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

## 1.8. - Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto prevede una disciplina *ad hoc* per le ipotesi di fusione e di scissione dell'ente (artt. 28 ss.) finalizzata ad evitare una dispersione delle responsabilità, fissando il principio generale in base al quale in caso di trasformazione, la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto permane.

## 1.9. - Le sanzioni a carico dell'ente

Il sistema sanzionatorio a carico dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previsto dal D. Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria e delle sanzioni interdittive, cui vanno ad aggiungersi la confisca e la pubblicazione della sentenza<sup>2</sup>.

La **sanzione pecuniaria** è irrogata in base ad un sistema "per quote" e costituisce una conseguenza indefettibile dell'illecito; pertanto si applica ogniqualvolta un ente venga riconosciuto responsabile di uno degli illeciti previsti dal Decreto.

Ai sensi dell'art. 11, ai fini della quantificazione in concreto della sanzione pecuniaria, il giudice dovrà compiere due distinte valutazioni. In primo luogo dovrà fissare il **numero di quote** tenendo conto dei tradizionali indici di gravità dell'illecito commesso:

- la gravità del fatto;

---

2 Cfr. art 9, comma 1: "Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza".

- il grado di responsabilità dell'ente;
- l'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Quindi, il giudice dovrà determinare il **valore monetario di ogni singola quota** tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare efficacia alla sanzione.

L'ammontare complessivo della sanzione pecuniaria da infliggere all'ente viene determinato effettuando la moltiplicazione del numero delle quote per il valore monetario di ogni quota, come individuati dal giudice. Il valore di ogni singola quota è normativamente fissato tra un minimo di € 258,23 ed un massimo di €1.549,37.

L'art. 12<sup>3</sup> del Decreto prevede i casi di riduzione della sanzione pecuniaria in presenza di fatti di particolare tenuità o commessi nell'interesse prevalente proprio o di terzi ovvero di condotte riparatorie da parte dell'ente, tra le quali l'adozione, successivamente al fatto di reato per il quale si procede, di un modello organizzativo idoneo a prevenire ulteriori reati della specie di quello verificatosi<sup>4</sup>.

Le **sanzioni interdittive** previste dal Decreto possono condizionare o limitare l'attività dell'ente fino addirittura a paralizzarla, nei casi più gravi. Esse vengono comminate in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto e, comunque, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità**<sup>5</sup> e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (art. 13, comma 1, lett. a);

---

3 Cfr. art 12, comma 1" *La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;*Cfr. art. 12, comma 2. "*La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

Cfr. art. 12, comma 3. "*Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.*"

4 Si noti come, a differenza della riduzione della sanzione pecuniaria, non è ammesso invece il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4 del Decreto). Tale divieto mira a garantire l'effettività della sanzione pecuniaria.

5 In assenza di parametri normativamente fissati, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che si debba fare riferimento a parametri fattuali empirici, pertanto si è ritenuto che il requisito della "rilevante entità" possa essere desunto, oltre che dall'ammontare in sé del profitto, dalla natura e dagli introiti dell'attività d'impresa, ovvero rapportando il profitto conseguito, sotto forma di tangenti, all'ammontare delle commesse assunte dall'ente, ed infine dalle dimensioni aziendali e alla partecipazione a gare con assegnazione di appalti pubblici.

- in caso di reiterazione<sup>6</sup> degli illeciti (art. 13, comma 1, lett. b).

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 le sanzioni interdittive applicabili agli enti sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) la esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La discrezionalità del giudice si limita alla scelta della sanzione interdittiva da applicare e della durata della stessa (variabile da tre mesi a due anni ai sensi dell'art. 13, comma 2, in base ai criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie); infatti, egli ha l'obbligo di irrogare la sanzione laddove riscontri le suddette condizioni.

Per quanto riguarda i criteri di scelta delle sanzioni interdittive, l'art. 14 stabilisce che queste hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Dall'applicazione di una sanzione interdittiva che può determinare anche l'interruzione dell'attività dell'ente potrebbe derivare un grave pregiudizio per la collettività o rilevanti ripercussioni sull'occupazione e sulle condizioni economiche del territorio.<sup>7</sup>

Pertanto, laddove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, ai sensi dell'art. 15 il giudice, quando ricorre almeno una delle condizioni sotto indicate, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente con la nomina di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della misura interdittiva che sarebbe stata applicata. Le condizioni elencate all'art. 15 prevedono che:

- l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività (art. 15, comma 1 lett. a); ovvero
- l'interruzione dell'attività dell'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione (art. 15, comma 1 lett. b).

---

6 Art. 20 "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva".

7 La relazione ministeriale al Decreto precisa che "Si tratta infatti di sanzioni particolarmente invasive e temute che, proprio per questo, la legge delega impone di applicare solo nei casi più gravi".

Il Decreto all'art. 16 prevede, seppure in un ambito circoscritto di operatività, la possibilità di applicare alcune sanzioni interdittive in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore:

- 1) se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività;
- 2) se l'ente è già stato condannato per almeno tre volte negli ultimi sette anni alla sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 3) se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta la interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni interdittive non si applicano ove ricorrano i presupposti dell'art. 12, comma 1 (l'autore ha commesso il reato nell'interesse prevalente proprio o di terzi con vantaggio minimo per l'ente; il danno patrimoniale è stato di particolare tenuità).

Inoltre, ai sensi dell'art. 17, le misure interdittive non si applicano neanche quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ricorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede all'art. 18<sup>8</sup> la pubblicazione della sentenza di condanna che può essere disposta dal giudice in aggiunta alla sanzione interdittiva, qualora la ritenga utile nell'ottica della repressione del fatto illecito e della prevenzione rispetto a futuri illeciti dello stesso tipo.

L'art. 19<sup>9</sup> stabilisce un'ulteriore sanzione di carattere obbligatorio che è sempre disposta con la sentenza di condanna: la confisca del prezzo o del profitto di reato fatta salva la parte che può

---

8 Cfr. art. 18: "La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. 3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente".

9 Cfr. art. 19: "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato".

essere restituita al danneggiato. L'obiettivo di tale norma è di compensare l'equilibrio economico violato.

Quando la società sia responsabile in relazione a una pluralità di reati commessi con un'unica azione o omissione, oppure commessi nello svolgimento di una medesima attività e non sia stata ancora pronunciata sentenza (anche non definitiva) per alcuno di essi, l'ente potrà beneficiare del cumulo giuridico delle sanzioni pecuniarie di cui all'art 21 del Decreto. All'ente verrà pertanto applicata la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata sino al triplo. Per effetto di tale aumento la sanzione pecuniaria applicata non potrà essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

Riguardo le sanzioni interdittive eventualmente applicabili, sempre nel caso di pluralità di illeciti, si applicherà soltanto la sanzione prevista per l'illecito più grave.

Quanto alla prescrizione delle sanzioni amministrative, esse si estinguono in cinque anni dalla data di consumazione del reato, salve interruzioni del periodo di prescrizione che fanno decorrere un nuovo termine quinquennale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'ente (anche se in via cautelare durante il processo) costituisce reato. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

All'accertamento di tale reato consegue anche l'applicazione di severe sanzioni amministrative a carico dell'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale la trasgressione è stata commessa.

## **2. - L'adozione del modello da parte di ECOLOGIA VITERBO S.r.l.**

### **2.1. - Gli obiettivi perseguiti da ECOLOGIA VITERBO S.r.l. con l'adozione del modello**

ECOLOGIA VITERBO S.r.l. è una società che opera nel settore dell'intero ciclo dei rifiuti ed ha per oggetto sociale, tra l'altro, il trattamento, il recupero delle materie riutilizzabili, la trasformazione delle frazioni presenti nel rifiuto in prodotti utili ed in particolare in energia elettrica, termica e fertilizzanti, nonché il trasporto, lo smaltimento e lo stoccaggio dei materiali da trattare e trattati e dei rifiuti speciali tossici e nocivi. La Società, inoltre, può progettare, costituire e gestire discariche nonché impianti di smaltimento e trattamento rifiuti. La Società, infatti, ha realizzato e gestisce il complesso impiantistico costituito da un impianto di trattamento dei rifiuti e da una discarica in fase di post gestione ubicata a Viterbo – Loc. Casale Bussi nonché la discarica operativa per rifiuti non pericolosi ubicata a Viterbo – Loc. Le Fornaci.

ECOLOGIA VITERBO S.r.l. è gestita da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci; il Presidente del Consiglio di Amministrazione è titolare dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e di rappresentanza legale della medesima.

La Società è una *joint venture* paritetica partecipata nella misura del 50% del suo capitale sociale da Ecologia 2000 S.p.A. e nella misura del 50% del suo capitale sociale da Viterbo Ambiente Soc. Consortile a.r.l..

La Società non ha un Collegio Sindacale.

Attraverso l'adozione e costante aggiornamento del Modello, ECOLOGIA VITERBO S.r.l. intende assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione dell'attività aziendale, a tutela della propria posizione ed immagine locale, delle aspettative dei propri amministratori, dipendenti, clienti, fornitori e collaboratori esterni o partner.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo in conformità con il disposto dell'art. 6, provvede alla nomina di un apposito Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento continuo.

ECOLOGIA VITERBO S.r.l., inoltre, al fine di adempiere a tutti gli obblighi vigenti in materia ambientale ha adottato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale, certificato e conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e del Regolamento 1221/2009 (c.d. EMAS III).

### **2.2. - Esternalizzazione di attività**



La Società, nell'espletamento dell'ordinaria attività d'impresa, ha concretamente riscontrato come l'organizzazione aziendale esistente non possa efficacemente svolgere alcuni servizi potenzialmente critici sotto il profilo del rischio di commissione di reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001:

- gestione dei rapporti con il personale, con inclusione degli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali;
- tenuta e conservazione dei libri obbligatori, delle scritture contabili e del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- predisposizione, tenuta e conservazione di qualsiasi dichiarazione e comunicazione avente valore o rilievo fiscale per la Società, ai fini delle imposte dirette e indirette e di qualsiasi altra tassa o contributo;
- qualunque attività di carattere amministrativo od operativo funzionale o direttamente connessa alla conduzione dell'azienda.

Pertanto, trattandosi di attività per la cui corretta esecuzione sono necessarie strutture organizzative a ciò dedicate, particolari conoscenze tecniche, nonché personale specializzato di cui la stessa Società non è dotata, al fine di elevare il livello dei presidi di controllo, nell'ambito della sua autonomia decisionale, ha deciso di esternalizzarle affidandone in *outsourcing* l'esecuzione ad altra società dotata degli idonei requisiti tecnici e professionali.

Il contratto di somministrazione di servizi stipulato prevede che:

- l'attività esternalizzata, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo siano definiti chiaramente;
- il fornitore svolga adeguatamente le attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- il fornitore informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
- il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società ed agli assicurati;
- la Società abbia, tramite apposite strutture, facoltà di controllo delle attività e del rispetto delle clausole contrattuali e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
- la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- la Società possa risolvere il contratto in caso di violazione da parte del fornitore di norme e regolamenti di vigilanza che comportino sanzioni a carico del committente o violazioni di quanto previsto all'interno del Modello e del Codice Etico;

- il contratto non possa essere oggetto di subcessione senza il consenso della Società.

Il contratto di somministrazione di servizi consente, comunque, a ECOLOGIA VITERBO S.r.l. di assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative a tali servizi, nonché mantenendo poteri di indirizzo e controllo.

Sono altresì affidati in *outsourcing* ulteriori attività aziendali connesse allo svolgimento dell'esercizio del complesso impiantistico e della discarica, come sarà dettagliatamente illustrato nella Parte Speciale "I" del presente Modello relativa ai reati ambientali.

Anche con riferimento a tali attività ECOLOGIA VITERBO S.r.l. conserva le necessarie competenze e responsabilità, nonché il potere di indirizzo e controllo.

### **2.3. - Le fasi di realizzazione del modello**

Nel corso della realizzazione del Modello, ECOLOGIA VITERBO S.r.l. ha svolto un'intensa attività, articolata nelle fasi di seguito descritte:

#### **a. Raccolta e analisi della documentazione**

Nel corso di tale fase, la Società si è concentrata sulla raccolta e sull'analisi di una serie di documenti propedeutici all'espletamento della successiva attività, vale a dire lo Statuto, l'organigramma, la mappa dei processi, i regolamenti operativi, le procedure formalizzate e le prassi aziendali, al fine di comprendere l'ambito di attività della Società ed i potenziali profili di rischio rispetto alla commissione di uno o più reati rilevanti ai sensi del Decreto.

#### **b. Identificazione delle attività a rischio e dei presidi esistenti**

Successivamente, al fine di poter identificare le aree ed i processi aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, sono state condotte interviste dirette ai responsabili di ciascuna area aziendale.

Nel corso di tale analisi, per ciascuna area a rischio o processo sensibile, sono state altresì individuate le possibili modalità di realizzazione dei reati, nonché le funzioni ed i soggetti coinvolti.

A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emersa la sussistenza di taluni profili di rischio di commissione di ipotesi di reato individuate dalla legge.

In particolare, il livello di rischio potenziale associabile a ciascuna area/processo sensibile è stato valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo che tengono conto di fattori quali:



- la frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta, unitamente ad ulteriori indicatori economico-quantitativi (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- la gravità delle sanzioni irrogate in caso di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nello svolgimento dell'attività;
- la probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- il potenziale beneficio derivante alla Società dalla commissione del comportamento illecito ipotizzato;
- gli eventuali precedenti di commissione dei reati da parte della Società o più in generale nel settore in cui essa opera.

## **c. Gap analysis e definizione dei protocolli**

Al contempo, sono state indagate le procedure operative e i controlli idonei a presidiare il rischio individuato, ponendo particolare attenzione al confronto tra i presidi esistenti e le esigenze e i requisiti imposti dal Decreto.

ECOLOGIA VITERBO S.r.l. adotta procedure interne contenenti la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato e a rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde poter risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Le procedure interne saranno caratterizzate dai seguenti elementi:

- i) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- iii) adeguato livello di formalizzazione.

## **d. Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale**

Nell'ultima fase l'attività di ECOLOGIA VITERBO S.r.l. si è concentrata sulla redazione del Modello di organizzazione e gestione, la cui struttura verrà di seguito descritta.

La Società, al fine di assicurare l'efficacia del Modello, intende promuovere la divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendenti, operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali in forza di rapporti contrattuali.

La piena e corretta conoscenza delle procedure, delle regole di condotta e dei sistemi di controllo da parte delle risorse umane attuali, ma anche di quelle future è di primaria importanza e

sarà attuata mediante un'attività di comunicazione e formazione diversificata a seconda dei Destinatari cui si rivolge tenendo conto di posizioni, mansioni e ruoli ricoperti dai suddetti soggetti nelle attività sensibili.

Detta l'attività sarà improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di favorire il pieno rispetto delle disposizioni aziendali e delle norme etiche che dovranno essere la fonte d'ispirazione dei comportamenti dei soggetti interessati.

## **2.4. - La struttura del Modello e i Destinatari dello stesso. La Parte Generale, l'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti e le Parti Speciali**

Il Modello si compone, in primo luogo, della presente Parte Generale, nella quale sono illustrati i principi normativi che hanno ispirato la sua adozione, le metodologie utilizzate nella sua redazione, gli organi deputati alla sua attuazione e il sistema sanzionatorio che ne presidia il rispetto.

L'analisi dettagliata delle singole ipotesi di reato presupposto e delle aree aziendali di rischio trova spazio nelle diverse Parti Speciali, dedicate ciascuna ad un tipo/gruppo di reati previsti dal Decreto, ritenuti possibilmente interferenti con l'attività aziendale.

L'analisi della realtà di ECOLOGIA VITERBO S.r.l. ha consentito di ritenere altamente improbabile la commissione nell'ambito dell'attività aziendale di alcuni dei reati previsti dal Decreto. Si è quindi deciso di escludere dalla valutazione del rischio e quindi dalla disciplina del Modello i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art. 25-*bis* del Decreto; le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25-*quater*.1; i reati contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, pornografia e prostituzione minorile) ex art. 25-*quinquies*; i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ex D.P.R. 309/90; i reati c.d. di *market abuse* (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) di cui all'art. 25-*sexies*.

I contenuti e i principi del presente Modello sono destinati e indirizzati agli organi societari, ai loro componenti, ai dipendenti, ai collaboratori e ai consulenti esterni, ai fornitori, agli appaltatori, oltre che ai membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle predette categorie.

Il Modello viene diffuso a tali soggetti di modo che costoro possano attenersi alle disposizioni dello stesso, sulla base del principio per il quale ECOLOGIA VITERBO S.r.l. si dissocia da qualsiasi comportamento in contrasto con la legge o con le disposizioni del Modello, qualunque sia l'interesse che tale comportamento mira a realizzare.

## **2.5. - Formazione e informazione dei Destinatari**

Per assicurare un'effettiva conoscenza del Modello, l'Organo Amministrativo ne comunica formalmente l'adozione alle diverse categorie di Destinatari individuando anche la modalità ritenuta più idonea a garantire una adeguata informazione (ad esempio, tramite strumenti informatici, comunicazione per posta elettronica, affissione in bacheca di copia cartacea a disposizione presso ciascuno stabilimento, consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo ovvero, mediante la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del responsabile della funzione di riferimento).

Successivamente all'approvazione del Modello, agli attuali dipendenti e, di volta in volta, a tutti i nuovi assunti (compresi i lavoratori interinali/somministrati), all'atto di accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello, di impegno ad osservarne le prescrizioni e una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico, con l'avvertenza che la violazione delle norme ivi contenute sarà considerato illecito disciplinare.

Detto contenuto dovrà essere inserito anche nella lettera di incarico o nel contratto che comporti la costituzione di una forma di partnership e consulenza, nonché nei contratti con i fornitori e gli appaltatori.

Gli Amministratori della Società, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Modello e del Codice Etico.

Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti devono essere comunicati al Responsabile di ciascuna funzione aziendale il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso.

In caso di revisioni o di aggiornamenti significativi del Modello, la Società provvederà a darne comunicazione a tutti i Destinatari nei modi che riterrà più adeguati alla garanzia della sua osservanza.

La Società curerà l'organizzazione di iniziative di formazione, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi contenuti nel Codice Etico.

La formazione verrà, altresì, differenziata, nei contenuti, in funzione della qualifica dei Destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società.

La comunicazione e la formazione dei Destinatari mirano a fornire un quadro esaustivo della nuova disciplina in tema di responsabilità amministrativa, nonché dei contenuti e dei principi sui quali si fonda il Modello.

Si procederà all'organizzazione di sessioni di formazione del personale, differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in relazione alle aree aziendali di appartenenza dei Destinatari.

Le sessioni di formazione sono obbligatorie e l'assenza ingiustificata verrà sanzionata secondo il sistema disciplinare previsto dal Modello.

Di tale attività dovrà esserne tenuta puntuale registrazione (ad esempio, attraverso la sottoscrizione di verbali ad opera dei partecipanti, la compilazione di questionari).

Ad eventuali dipendenti assunti successivi all'adozione del Modello, è consegnata copia del Modello, del Codice Etico, del CCNL.

## **2.6. - Verifica, aggiornamento e adeguamento del Modello**

L'OdV redige con cadenza annuale un programma di vigilanza al fine di pianificare la propria attività di verifica dell'idoneità del Modello.

Il programma deve contenere un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nel corso delle verifiche ed ispezioni, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli e nello svolgimento di tale attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto dei componenti interni competenti nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo.

Nell'ambito dell'attività di verifica, l'OdV svolge un monitoraggio, con verifiche a campione, di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei dipendenti rispetto alla problematica della responsabilità dell'ente.

Le verifiche condotte dall'OdV e il loro esito sono oggetto di report periodici indirizzati all'organo amministrativo, con eventuali proposte di miglioramento, implementazione ed integrazione del Modello, elaborate anche tenendo conto delle violazioni delle prescrizioni riscontrate, delle modifiche normative o riassetto societari intervenuti.

# ecologia viterbo s.r.l.

L'Organo Amministrativo delibera in ordine all'aggiornamento ed adeguamento del Modello.

Una volta approvate le modifiche, esse sono comunicate all'OdV per la loro immediata applicazione attraverso la comunicazione ai destinatari interni ed esterni alla Società.

### 3. - L'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede la creazione di un organismo dotato di poteri autonomi e che sia deputato esclusivamente a vigilare sulla effettiva operatività e sull'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento (art. 6 comma 1, lett. b): l'Organismo di Vigilanza (OdV).

*“L'organismo di controllo, per essere funzionale alle aspettative, deve necessariamente essere dotato di indispensabili poteri di **iniziativa, autonomia e controllo**. Evidente, infatti, che al fine di garantire efficienza e funzionalità l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Al riguardo appare auspicabile che si tratti di un organismo di vigilanza formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, soggetti da individuare, eventualmente ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni, forniti della necessaria professionalità, che vengano a realizzare effettivamente quell'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”.*

Benché la normativa prescriva in modo generico che l'OdV sia un organismo interno all'Ente, lasciando a quest'ultimo la scelta sulla sua composizione, collegiale o monocratica, le Linee Guida di Confindustria e le più recenti pronunce giurisprudenziali indicano la struttura di tipo collegiale come più adeguata a una realtà aziendale di medie-grandi dimensioni, riservando la composizione monocratica alle realtà aziendali più piccole: *“indubbio che per enti di dimensioni medio grandi la forma collegiale si impone, così come si impone una continuità di azione, ovvero sia un impegno esclusivo sull'attività di vigilanza relativa alla concreta attuazione del Modello”.*

Alla luce di ciò, il Consiglio di Amministrazione di ECOLOGIA VITERBO S.r.l. ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza Monocratico.

Come detto, il Decreto richiede che la Società *“si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno”.*

Le linee guida di Confindustria indicano i requisiti fondamentali dell'Organismo di Vigilanza in (a) autonomia e indipendenza, (b) professionalità e (c) continuità di azione.

#### (a) Autonomia e indipendenza

L'OdV riporta direttamente e unicamente al Consiglio di Amministrazione. Al fine di garantire una totale autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, non vi sono vincoli gerarchici o legami tra l'Organismo e le strutture operative della Società. Secondo le Linee guida di Confindustria *“La posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di*

qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso." Quindi soltanto il CdA potrà sindacare le attività poste in essere dall'OdV quale responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Le Linee Guida prevedono anche che non sia attribuito all'OdV alcun compito che possa in qualsiasi modo renderlo partecipe delle decisioni operative dell'Ente minandone l'obiettività di giudizio.

(b) Professionalità

Le linee guida di Confindustria identificano quali elementi necessari a soddisfare il requisito di professionalità il fatto che l'OdV posseda un *bagaglio di strumenti e tecniche* per svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Nello specifico, sono richieste competenze nel campo statistico e nella valutazione dei rischi, senza sottovalutare le conoscenze aziendali, contabili e giuridiche.

Occorre, altresì, che l'ODV posseda padronanza della disciplina in materia ambientale, di cui alla normativa prevista dal D. Lgs. n. 152/2006. Un requisito siffatto è imprescindibile in ragione dello specifico settore in cui ECOLOGIA VITERBO S.r.l. presta la propria attività d'impresa.

(c) Continuità di Azione

Secondo le Linee Guida, al fine di garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

### **3.1. - Nomina e cessazione dall'ufficio dei membri dell'OdV. Cause di ineleggibilità e decadenza**

L'Organismo di Vigilanza di ECOLOGIA VITERBO S.r.l. è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La nomina dei membri dell'OdV viene perfezionata con una dichiarazione dei soggetti nominati di accettazione mediante sottoscrizione dell'estratto della delibera del CdA, ovvero resa direttamente a verbale del CdA.

La composizione dell'OdV è stabilita con delibera del CdA, tenendo conto dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità di cui *infra*.

I membri del OdV rimangono in carica per la durata di tre anni.

Con la delibera di nomina il Consiglio di Amministrazione determina la retribuzione dei membri dell'OdV. Tale retribuzione rimarrà invariata per l'intera durata dell'incarico.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le seguenti cause di ineleggibilità o incompatibilità:

- presenza di cause di ineleggibilità o decadenza previste per gli amministratori di società dall'art. 2382 del codice civile<sup>10</sup>;
- presenza di sentenza di condanna, anche in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del CdA, con soggetti apicali in genere di ECOLOGIA VITERBO S.r.l.;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il soggetto nominato membro dell'OdV deve esplicitamente dichiarare l'inesistenza di alcuno dei suddetti motivi di ineleggibilità o incompatibilità.

Al sopraggiungere di una giusta causa, il CdA può revocare la nomina di uno o di tutti i membri dell'OdV, provvedendo nel più breve tempo possibile alla nomina di altro/i soggetto/i.

Per "giusta causa" di revoca della nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione al Consiglio di Amministrazione riepilogativa annuale sull'attività svolta; l'omessa redazione del piano delle attività; l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto; l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno

---

<sup>10</sup> Cfr. art. 2382 c.c.: "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".



dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'Organismo di Vigilanza; la violazione dell'obbligo di riservatezza; mancata partecipazione alle adunanze dell'OdV per tre sedute consecutive;

- la sopraggiunta necessità di riorganizzazione della Società.

### 3.2. - Funzioni e poteri dell'OdV

Le principali funzioni dell'OdV sono:

- vigilare sulla concreta efficacia e capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- controllare il rispetto, l'attuazione e l'efficacia del Modello da parte dei Destinatari;
- verificare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto dal Modello;
- verificare l'opportunità di modificare/aggiornare il Modello al mutare delle condizioni aziendali o del quadro normativo di riferimento.
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente le violazioni accertate del Modello al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Più nel dettaglio all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

1. pianificazione e attivazione delle necessarie procedure di controllo delle attività. In tal modo si avrà il duplice effetto di tenere aggiornata la mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati e verificare gli atti e le operazioni posti in essere nell'ambito di tali aree (c.d. Aree di Rischio);
2. accesso, con cadenza regolare, agli archivi - cartacei e digitali - delle funzioni coinvolte nelle Aree di Rischio, al fine di verificare, a campione, che le procedure stabilite per tali aree siano rispettate;
3. al fine di poter facilitare la funzione *sub* (1) e (2), coordinamento con le altre funzioni aziendali dalle quali l'OdV viene costantemente informato tramite l'attività di reportistica e apposite riunioni sull'evoluzione delle attività nelle Aree di Rischio;
4. svolgimento di indagini interne e attività ispettive che si rendano eventualmente necessarie nell'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello o, più in generale, di specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del Decreto;
5. raccolta, elaborazione e tenuta delle informazioni rilevanti in ordine all'attuazione e rispetto del Modello, nonché controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;

6. monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni;
7. aggiornamento della lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o rese disponibili dalle funzioni aziendali;
8. con l'ausilio delle funzioni aziendali interessate, periodica verifica dell'idoneità e coerenza con la normativa di riferimento del sistema di deleghe e procure in essere;
9. promozione di opportune iniziative volte a far sì che il Modello sia conosciuto e compreso dai dipendenti. In particolare l'OdV provvederà a coordinarsi con i responsabili delle singole Funzioni aziendali per la definizione dei programmi di formazione del personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, al fine di fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto, inclusa la predisposizione della documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
10. verifica della rispondenza alle disposizioni del Decreto degli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.);
11. laddove l'OdV riscontri esigenze di adeguamento del Modello anche dovute a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno, provvederà a proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento del Modello;
12. coordinamento e cooperazione con soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
13. controllo delle operazioni svolte dagli organi di *governance* e dai vertici aziendali mediante verifica dei verbali delle riunioni del CdA, ovvero tramite immediata attività di *reporting* all'OdV sulle operazioni aziendali che interessano le aree di rischio.

Per permettere all'OdV di svolgere le suddette funzioni il CdA attribuisce a tale organo i seguenti poteri:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;

- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti;

- l'OdV dispone di poteri di spesa nell'ambito di un budget annuale stabilito dal CdA idoneo e sufficiente a garantire l'efficace svolgimento in via autonoma delle proprie funzioni. Il CdA assicura l'uso, anche se non esclusivo, da parte dell'OdV, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività, nonché personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle sue funzioni

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV ha comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o di consulenti terzi.

I collaboratori dell'OdV, su indicazione dello stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV provvede a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse, le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso, il funzionamento della reportistica da e verso l'Organismo, nel rispetto di quanto previsto dal Modello.

Inoltre, l'OdV prevede dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e in materia di gestione ambientale;
- gli attori rilevanti in tema di flussi informativi nei confronti dell'OdV, secondo quanto previsto nel paragrafo seguente.

L'OdV disciplina le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, provvede a dotarsi di un Piano delle Attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare al Consiglio di Amministrazione.

### 3.3. - Obblighi di informazione verso l'OdV

Nell'ottica di agevolare la sua attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello;
- informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso.

Come sopra indicato, è consentito all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Tutti i Destinatari devono tempestivamente segnalare all'OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello.

Tali segnalazioni devono essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area; esse potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto e del Modello vigente.

Qualora le violazioni, anche presunte, riguardino l'organizzazione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è facoltà anche dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, laddove tale funzione non sia svolta da un soggetto rientrante tra i Destinatari del Modello, di inviare le relative segnalazioni all'OdV.

Al ricevimento di una segnalazione riguardante una violazione del Modello rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'OdV verificare che il mittente ne abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Qualora il mittente della segnalazione suddetta non vi abbia già provveduto, l'OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In ogni caso, al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente le informazioni ritenute utili, quali, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e, più in generale, le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in relazione con ipotesi di reato di cui al Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;
- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento alle violazioni del Modello e del Codice Etico e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti adottati nei confronti dei dipendenti e degli altri destinatari delle relative norme) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema di poteri e di deleghe in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro);
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (ad esempio, cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);
- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Tali informazioni devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza.

Le segnalazioni e le informazioni, salvo quanto specificato di seguito in riferimento alle informazioni a cura dei *Process Owner* riguardanti le Operazioni Sensibili, devono essere effettuate in forma scritta, utilizzando un indirizzo e-mail dedicato [odv@ecologiaviterbo.com](mailto:odv@ecologiaviterbo.com).

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV al maggior numero possibile di informazioni, ECOLOGIA VITERBO S.r.l. garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone ingiustamente accusate con dolo o colpa grave.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo a svolgere ogni opportuna indagine - anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione - e dando comunicazione dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo di reportistica (al riguardo, si rimanda al paragrafo seguente).

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito dei Processi Sensibili di cui alle Parti Speciali, i membri del CdA o i responsabili di funzione vengono qualificati come *Process Owner* e sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni su Operazioni Sensibili realizzate.

Data la natura trasversale delle aree rilevanti in tema di reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come meglio esplicitato nella relativa Parte Speciale del Modello, assumono altresì il ruolo di *Process Owner*, in quanto Destinatari del Modello, le seguenti figure organizzative, come definite dall'art. 2, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- il Datore di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico competente.

L'identificazione delle sopra citate Operazioni Sensibili avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'OdV, in ragione dell'attività di *risk assessment* condotta.

L'OdV procede ad informare opportunamente il CdA circa la definizione di detti criteri e parametri.

Le Operazioni Sensibili debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione e la trasmissione (con qualunque mezzo purché sia mantenuta traccia dell'invio e sia sempre riconoscibile il mittente) all'OdV di una c.d. Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica.

Sarà cura dell'OdV comunicare ai *Process Owner* i sopra citati criteri di valutazione e parametri, nonché regole operative e periodicità di invio delle suddette Schede di Evidenza.

### **3.4. - Reportistica da parte dell'OdV**

Nello svolgimento del proprio compito principale di vigilanza sull'attuazione del Modello l'OdV è tenuto a dare regolare informativa scritta, comprensiva delle segnalazioni di eventuali criticità, al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV ha il dovere di comunicare al CdA:

- all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- periodicamente, con cadenza annuale, lo stato di avanzamento del Piano delle Attività, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ovvero qualsiasi condotta illegittima e/o illecita, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari che l'OdV ritenga fondate o che abbia direttamente accertato;
- una volta l'anno, attraverso una relazione riepilogativa, le attività svolte nei precedenti dodici mesi e i risultati delle stesse, gli elementi di criticità e le violazioni del Modello, nonché le proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il CdA ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello.

Oltre che il CdA, l'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente anche i Soci qualora la violazione riguardi i vertici della Società.

### **3.5. - Modalità di archiviazione delle informazioni ricevute e documenti raccolti**

I documenti prodotti, ricevuti o raccolti dall'OdV e tutta la documentazione relativa all'aggiornamento del Modello di gestione e controllo di ECOLOGIA VITERBO S.r.l. vengono custoditi e archiviati per un periodo di dieci anni nell'archivio dell'OdV, gestito esclusivamente dai membri dell'Organismo.

Oltre ai membri dell'OdV, l'archivio sarà reso accessibile soltanto ai membri del Consiglio di Amministrazione.

## **4. - Il Sistema Disciplinare**

### **4.1. - Premesse**

Il Sistema Disciplinare, parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ECOLOGIA VITERBO S.r.l., è adottato ai sensi dell'art.6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto ed è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle prescrizioni e degli *standards* di comportamento indicati nel Modello e nel Codice Etico.

### **4.2. - Destinatari del Sistema Disciplinare**

Sono Destinatari del presente Sistema Disciplinare:

- il personale dipendente di ECOLOGIA VITERBO S.r.l. a qualunque livello operante;
- i soggetti che rivestono in seno all'organizzazione di ECOLOGIA VITERBO S.r.l. una posizione "apicale": ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto. Rientrano in questa categoria le persone "*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*" nonché i soggetti che "*esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo*" dell'Ente;
- collaboratori esterni e *partners* di ECOLOGIA VITERBO S.r.l. Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un "soggetto apicale" ovvero, in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per ECOLOGIA VITERBO S.r.l.

Nell'ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti:

- a) tutti coloro che intrattengono per ECOLOGIA VITERBO S.r.l. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. liberi professionisti, consulenti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.);
- b) i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di ECOLOGIA VITERBO S.r.l.;
- c) i fornitori e i partner.

### **4.3. - Funzioni del Sistema Disciplinare**

Il Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto del lavoro, ivi incluse quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all'azienda non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamenti vigenti.



Il Sistema Disciplinare è vincolante per tutti i Destinatari in virtù dei rapporti contrattuali di volta in volta ricorrenti.

Il sistema Disciplinare identifica le infrazioni ai principi comportamentali contenuti nel Modello, associando a queste le sanzioni previste per il personale dipendente dallo Statuto dei Lavoratori e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili al personale di ECOLOGIA VITERBO S.r.l.

Le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno inoltre conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del Codice Civile, considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte delle suddette violazioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

#### **4.4. - Illeciti disciplinari e criteri sanzionatori**

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi ecc.), dei principi e degli standards generali di comportamento desumibili dal Modello adottato da ECOLOGIA VITERBO S.r.l.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare, sono variabili in relazione alla gravità delle mancanze e in base ai seguenti criteri generali:

1. condotta del dipendente: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
2. mansioni e grado del dipendente;
3. rilevanza degli obblighi violati;
4. potenzialità del danno derivante alla società, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e successive modifiche e integrazioni;
5. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti: in particolare, in caso di sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge.

#### **4.5. - Ambito di applicazione**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. b) e 7 del Decreto, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), le sanzioni si applicano nei confronti dei dipendenti che pongano in essere - a titolo meramente esplicativo e non esaustivo - illeciti disciplinari derivanti dal mancato rispetto delle

misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del Decreto, ed in particolare:

a) mancato rispetto delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi ecc.) previste dai protocolli e/o dalle procedure adottate da ECOLOGIA VITERBO S.r.l. ai fini del Modello e finalizzate ad evitare il rischio di verifica dei reati-presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto;

b) mancato, falso, o incompleto rispetto delle procedure istituite da ECOLOGIA VITERBO S.r.l., con riferimento alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, impedendo così che le stesse risultino trasparenti, veritiere e facilmente verificabili;

c) violazione e/o elusione del sistema di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione relativa alle procedure istituite;

d) impedito controllo o accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

e) inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con particolare riferimento alle linee guida, norme e standard generali di comportamento;

f) inosservanza delle disposizioni relative a quanto previsto dal sistema delle deleghe;

g) mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, soprattutto con riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;

h) mancati controlli e informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali;

i) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.

#### **4.6. - Sanzioni nei confronti dei dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

L'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate è determinata sulla base della gravità della violazione commessa, salva la necessità di preventiva contestazione e di rispetto della procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto di lavoratori) nonché nel CCNL di categoria FISE ASSOAMBIENTE (Associazione Imprese Servizi Ambientali).

In conformità con quanto prescritto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di FISE ASSOAMBIENTE si prevede che, l'inosservanza, da parte del Dipendente, delle norme di legge e del CCNL FISE ASSOAMBIENTE, nonché delle disposizioni di servizio diramate

dall'azienda può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale: nei confronti del dipendente che violi colposamente le prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del Modello e nel Codice Etico, che non siano da considerare violazione di obblighi rilevanti;
- ammonizione scritta: nei confronti del dipendente che sia recidivo nei comportamenti di cui al punto precedente;
- multa: nei limiti previsti dal CCNL (non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrica), quando il dipendente che, essendo già incorso nel provvedimento di ammonizione scritta, persiste nella violazione, nonché nelle ipotesi di violazione colposa in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico dell'autore della violazione o per la rilevanza degli obblighi inosservati, possa essere compromessa l'efficacia generale del modello;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei limiti previsti dal CCNL di categoria (fino ad un massimo di 10 giorni) nei confronti del dipendente che violi dolosamente le prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del Modello e nel Codice Etico che non integrino reato presupposto, nonché nei casi di reiterata violazione colposa di obblighi rilevanti;
- licenziamento con preavviso: disposto nei confronti del dipendente che violi dolosamente le prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del Modello che integrino reato presupposto, nonché nel caso in cui le violazioni del Modello siano comunque finalizzate alla commissione di un reato previsto dal Decreto, qualora il lavoratore sia incorso per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e della retribuzione per un totale di 20 giorni o se, nello stesso periodo di tempo, abbia subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente;
- incorre nel licenziamento senza preavviso il dipendente che attraverso uno dei comportamenti descritti al punto precedente determini altresì l'irrogazione di sanzioni previste dal decreto a carico della Società, anche in via cautelare.

Costituiscono altresì violazioni per cui è previsto il licenziamento:

- l'aver agito, in caso di realizzazione dei delitti colposi previsti dal Decreto, nonostante la previsione dell'evento; nel caso si verifichi una pluralità di eventi lesivi ovvero in presenza di una macroscopica negligenza nella valutazione del rischio infortunio, tenuto conto del livello di prevedibilità;

- l'elusione fraudolenta del sistema di controllo attraverso la falsificazione o la distruzione della documentazione volta a ostacolare i poteri di controllo dell'ODV.

#### **4.7. - Adozione dei provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti sono adottati, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi di cui all'articolo 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e alle disposizioni del CCNL vigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

#### **4.8. - Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

In aderenza ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto, in caso di violazione delle norme comportamentali da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere adottati dall'Assemblea dei Soci i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea degli emolumenti;
- revoca della delega o della carica.

Il richiamo scritto si applica in caso di violazione colposa delle prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del Modello e del Codice Etico.

La sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi si applica nel caso di reiterata violazione colposa delle prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del Modello che non integrino reato presupposto. La stessa sanzione si applica qualora la violazione colposa attenga a una regola cautelare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di gestione/trattamento rifiuti o ad obblighi finalizzati alla formazione e attuazione delle decisioni dell'ente, alla gestione delle risorse finanziarie e a garantire l'effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca della delega o della carica si applica nel caso di violazione dolosa delle prescrizioni comportamentali previste nelle Parti Speciali del Modello e del Codice Etico che non integri un reato presupposto o che sia finalizzata alla sua commissione.

La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle prescrizioni comportamentali previste nelle Parti Speciali del Modello che integri un delitto colposo o una contravvenzione previsti quali reati presupposto, al di fuori delle ipotesi per le quali è prevista la revoca della carica.

La revoca della carica si applica in caso di violazione delle prescrizioni comportamentali previste nelle Parti Speciali del Modello che integri un delitto presupposto doloso. La stessa

sanzione si applica nei casi di reiterata violazione dolosa del Modello che non integri un reato presupposto e nei casi di reiterazione di delitto colposo o contravvenzione previsti quali reati presupposti. In caso di realizzazione di delitti colposi previsti dal Decreto la revoca della carica si applica:

- a) quando il soggetto ha agito nonostante la previsione dell'evento
- b) qualora si verificano una pluralità di eventi dannosi
- c) in presenza di una macroscopica negligenza nella valutazione del rischio, tenendo conto del livello di prevedibilità

La revoca della carica si applica altresì in caso di fraudolenta elusione del sistema di controllo attraverso l'alterazione o distruzione di documentazione ovvero di predisposizione di documentazione non veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell'OdV.

#### **4.9. - Adozione dei provvedimenti disciplinari**

Nel caso di violazione del Modello da parte dei componenti del consiglio di Amministrazione, l'OdV ne informa prontamente e per iscritto l'Assemblea dei Soci che provvede ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla Legge e/o dallo Statuto.

Al fine di garantire il rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 20 gg. dalla comunicazione dell'ipotesi di violazione entro il quale l'interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato. L'eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi 10 gg.

L'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti in posizione apicale spetta all'assemblea dei soci.

#### **4.10. - Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni**

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico costituisce inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1453 c.c. e può determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Si provvederà alla elaborazione, all'aggiornamento e all'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte

# ecologia viterbo s.r.l.

del giudice delle misure previste dal Decreto anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.